

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "Eco dalle Città". Eco dalle Città è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione della Repubblica italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"). L'associazione Eco dalle Città, da ora in avanti denominata "associazione", è disciplinata dal presente Statuto.

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale a Torino in via Maria Vittoria, 2. Ha sedi operative a Torino, Milano, Roma e Bari. Con propria deliberazione l'Associazione può trasferire la sede ed istituire o chiudere sedi operative e delegazioni in altri Comuni e anche all'estero.

Art. 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

Art.4 - SCOPO E ATTIVITÀ'

L'associazione non ha scopo di lucro.

Le finalità e attività dell'associazione in particolare sono le seguenti:

1. documentare e diffondere le iniziative e le attività ambientaliste all'interno delle città in particolar modo rispetto alle innovazioni ambientali e alle azioni positive di realtà private e pubbliche;
2. operare a favore di stili di vita, di produzione e di consumo sostenibili, equilibrati e rispettosi del rapporto esseri umani e natura, facendo particolare riferimento alle buone pratiche nel campo delle politiche ambientali prevalentemente di quelle urbane; promuovere l'acquisizione di una sempre più completa coscienza individuale e collettiva delle problematiche ambientali e della convivenza sul pianeta;
3. compiere, attraverso diverse attività per esempio attraverso lo strumento del notiziario web Eco dalle Città, un'azione di comunicazione, informazione, documentazione e promozione sulle tematiche di mobilità, rifiuti, smog, inquinamento, energia, clima e sostenibilità;
4. l'Associazione opera per una sensibilizzazione ed un'educazione ambientale anche in collaborazione con le scuole promuovendo buone pratiche come la raccolta differenziata e la mobilità sostenibile;
5. il raggiungimento dei fini sopra detti, viene perseguito dall'Associazione organizzando anche riunioni, visite, dibattiti, conferenze, convegni, petizioni, campagne di sensibilizzazione coinvolgendo e mettendosi in rete con altre realtà nazionali e internazionali per convogliare in iniziative comuni. Collaborare così con altri enti, associazioni, gruppi, persone fisiche e giuridiche, e società in Italia e/o anche all'estero che si propongono di salvaguardare l'ambiente e che intendono perseguire i medesimi interessi e finalità dell'associazione;
6. l'Associazione si occupa in particolare dei temi di economia circolare, riduzione dei rifiuti e degli sprechi di cibo, realizzando attività, anche economiche, coerenti con i principi esposti in questo statuto;
7. promozione di inclusione e integrazione sociale attraverso l'attivazione di percorsi formativi e lavorativi volti a favorire e a dare un'opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro a donne e uomini, in particolare a soggetti svantaggiati, stranieri richiedenti asilo, giovani;
8. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.
9. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

Art. 5 - PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE

L'Associazione si avvale di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e non. L'attività dei/le volontari/e *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione si impegna ad *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionalmente qualificato, anche ricorrendo ai/alle propri/e soci/e.



L'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni, istituti di formazione e di ricerca al fine di agevolare il conseguimento dei propri scopi e per migliorare la qualità dei servizi erogati.

L'Associazione può collaborare con enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto sociale attività similari a quelle individuate dal presente statuto.

L'Associazione può utilizzare finanziamenti privati e di istituzioni regionali, statali e comunitarie per lo sviluppo di tutte le attività previste dal presente statuto.

ART. 6 - REQUISITI E ADESIONE DEI/LLE SOCI/E

Il numero degli/delle associati/e è illimitato. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Inoltre è riservata al/alla Presidente e al Consiglio Direttivo la facoltà di respingere eventuali domande di adesione ove ricorrano particolari motivi. La relativa delibera è adottata a maggioranza del/delle votante/ del Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione.

Sono componenti dell'Associazione:

i/le Soci/e Fondatori/trici da Atto Costitutivo, i/le Soci/e Onorari/e e i/le Soci/e Ordinari/e.

Art. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti/e gli/le associati/e per l'intero periodo in cui fanno parte dell'Associazione, godono dei diritti e sono soggetti agli obblighi stabiliti dal presente Statuto. Tutti/e gli/le associati/e hanno diritto di partecipare alle iniziative ed attività dell'Associazione, di partecipare all'assemblea ed ivi esercitare il diritto di voto così come di fornire la loro collaborazione per la realizzazione delle finalità istituzionali.

I/le Soci/e Onorari/e hanno diritto di partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria, con facoltà di prendere la parola e possono esercitare il diritto di voto. Ove assenti all'assemblea, hanno diritto di inviare scritti o messaggi, ma non è necessaria la loro presenza per raggiungere il quorum.

I/le soci/e hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e sulle deliberazioni degli organi dell'associazione.

Ciascun/a associato/a a seguito della propria ammissione è vincolato/a al pieno rispetto del presente Statuto e del Regolamento di Attuazione, per gli articoli vigenti alla data della propria iscrizione e per quelli successivamente modificati, nonché al rispetto di tutte le delibere, provvedimenti ed indicazioni provenienti dagli Organi Sociali e dai delegati di Eco dalle Città.

Ciascun/a associato/a è altresì obbligato a mantenere sempre un comportamento conforme e rispettoso dei valori ai quali si ispira l'Associazione ed a favorire lo svolgimento dei rapporti associativi.

La qualità di associato/a non è trasmissibile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Costituisce causa di esclusione dall'Associazione, l'adozione da parte dell'associato/a di comportamenti, gravi o reiterati, contrari all'Associazione stessa, alla sua immagine e reputazione, ai suoi interessi o valori, l'inosservanza delle disposizioni dello Statuto o del Regolamento, ovvero delle delibere associative, nonché la sussistenza di ogni altro grave motivo per come stabilito dalla legge.

Sull'esclusione degli/delle associati/e delibera il/la Presidente consultando il Consiglio Direttivo. Gli/le associati/e uscenti e quelli/le esclusi/e, perdono ogni diritto sul patrimonio dell'Associazione, mentre l'Associazione, mantiene nei loro confronti, ogni eventuale credito, senza che nulla possa esserle opposto.

Art.9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei/delle Soci/e;
- Il/la Presidente;
- Il/la Segretario/a;
- Il Consiglio Direttivo
- Organo di controllo

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI/DELLE SOCI/E

1. L'assemblea dei/delle Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo. L'assemblea si riunisce con apposita convocazione del Consiglio Direttivo o del/della Presidente.

2. L'assemblea straordinaria, può essere convocata, ove se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del/della Presidente o di due terzi del Consiglio Direttivo o dalla metà più uno degli/delle associati/e. Il/la Presidente provvederà a convocare con sollecitudine detta assemblea, mediante avviso personale, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo di prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

3. Ciascun/a componente può farsi rappresentare sia nell'assemblea ordinaria che in quella straordinaria, da altro/a associato/a avente diritto di voto, con delega scritta. Sono ammesse sino a tre deleghe per ciascun/a associato/a presente.

4. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la maggioranza degli/delle associati/e aventi diritto di voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei/delle Soci/e presenti o rappresentati. L'assemblea delibera sempre con il voto favorevole della metà più uno degli/delle associati/e votanti, presenti o rappresentati, salvo che per la modifica del presente Statuto, per la quale è richiesto il voto favorevole dei due terzi degli/delle associati/e votanti, presenti o rappresentati.

5. Il/la Presidente, ove lo ritenga opportuno, sentito il parere del Consiglio Direttivo, anziché convocare l'assemblea, può disporre che questa adotti deliberazioni su specifiche questioni mediante votazioni a distanza, con mezzo idoneo.

6. L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal/dalla Presidente dell'Associazione. In mancanza di esso/a, dal Consigliere più anziano. Di ciascuna seduta dell'assemblea, verrà redatto verbale in forma riassuntiva, a cura del/della segretario/a nominato dall'assemblea stessa. Il verbale verrà sottoscritto dal/dalla Presidente.

7. A titolo esemplificativo, è di competenza dell'assemblea:

- adottare ogni decisione relativa all'Associazione che non sia di competenza degli organi esecutivi;
- eleggere il/la Presidente
- approvare o respingere la proposta avanzata dal/dalla Presidente rispetto alle candidature al Consiglio Direttivo. Il/la Presidente proporrà la formazione del Consiglio Direttivo finché l'assemblea non darà la sua approvazione.
- determinare il rimborso forfetario delle spese da riconoscere in favore dei componenti il Consiglio Direttivo e del/della Presidente;
- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- approvare il bilancio di previsione;
- deliberare, ove si renda necessario, il versamento di contributi associativi integrativi;
- approvare il Regolamento di Attuazione e la sua eventuale modifica;
- approvare le modifiche del presente Statuto
- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.*

Art. 11 - IL/LA PRESIDENTE

1. Il/la Presidente è eletto dall'assemblea. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Assume la presidenza dell'associazione e quella del Consiglio Direttivo.

2. Il/la Presidente esercita tutti i poteri e compie gli atti di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione. E' il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Compiti del Presidente sono:

- curare la realizzazione delle attività sociali;
- intrattenere rapporti con altre associazioni, enti, amministrazioni pubbliche, istituti di credito ecc. o delega di volta in volta, a tale compito altro/a Consigliere/a;
- presiedere l'assemblea ordinaria annuale e l'assemblea straordinaria;
- presentare all'assemblea il bilancio consuntivo annuale e quello di previsione;
- presentare all'assemblea la relazione annuale;
- assumere e licenziare il personale dipendente con consenso del Consiglio Direttivo;
- conferire incarichi e gestire proposte di collaborazione, nominare avvocati, procuratori, periti, arbitri, consulenti;
- nominare delegati dell'Associazione;
- disporre l'adesione dell'Associazione ad altre associazioni, enti o gruppi;
- compiere qualsiasi altra attività, atto o negozio, che sia necessario, utile od opportuno per la vita dell'Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del/della Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - IL/LA SEGRETARIO/A

Il/la Segretario/a redige i verbali dell'assemblea dei soci, provvede alla firma della corrispondenza corrente, cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Gestisce il fondo economico, presenta annualmente il rendiconto delle spese effettuate, predispone i bilanci annuali preventivo e consuntivo. Svolge tutte le funzioni alle quali sia delegato/a dal/dalla Presidente. Il/la segretario/a può operare a firma disgiunta dal/dalla Presidente relativamente a conti correnti bancari e postali.

Art. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri nominati dall'assemblea tra i Soci. Dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi su convocazione del/della Presidente. Il Consiglio Direttivo può convocare una riunione straordinaria su iniziativa dello/a stesso/a Presidente o in seguito a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio. Salvo diversa disposizione dello Statuto, le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dai/dalle presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del/della Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale in forma riassuntiva, che sarà sottoscritto dal/dalla Presidente, dal/dalla Segretaria nominato dal Consiglio e dai/te componenti del Consiglio Direttivo presenti.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

3. In caso di dimissioni, ovvero in dipendenza della perdurante impossibilità, di uno/una dei/delle suoi/sue componenti, di svolgere le funzioni tale da richiederne la sostituzione, assumerà la carica vacante, sino allo scadere del mandato del Consiglio, un/una candidato/a proposto/a dal/dalla Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo collabora con il/la Presidente per la realizzazione di tutte le attività sociali offrendosi come supporto delle iniziative proposte dal Presidente stesso. Può chiedere di riesaminare le proposte avanzate dal Presidente e può richiedere di cambiarle, nel caso si arrivasse a contrasto può indire con i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo un'assemblea dei/della Soci/e straordinaria.

Il Consiglio Direttivo propone l'affidamento di eventuali incarichi e propone le modifiche al Regolamento. Delibera su quanto gli venga sottoposto ai sensi del Regolamento.

5. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

ART. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16 - PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio è formato dalle sovvenzioni e dai contributi che a diverso titolo possono pervenire all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali da:

- eredità e donazioni e legati;
 - contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifiche documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi di convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ed è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il fondo comune, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, sarà devoluto ad altra associazione o ente, scelto dall'Assemblea, fra quelli aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

ART. 17 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 18 - BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 19 - LIQUIDATORE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea dei Soci nomina un liquidatore e ne stabilisce i poteri.

ART. 20 - REGOLAMENTO

L'organizzazione interna dell'Associazione e dei propri organi sociali, anche per quanto non previsto dal presente Statuto può essere disciplinata da apposito Regolamento.

ART. 21 - RINVIO

Tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle norme vigenti.

Torino, 21.02.22

